



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10535 del 2024, proposto da Dario Lo Porto, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni;
- Commissione Esaminatrice del Concorso, per esame, a 400 posti di notaio, indetto con decreto del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale per gli Affari Interni del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

- - dell'elenco "*Risultati prove scritte candidati idonei*", pubblicato su internet in data 3 luglio 2024, dal quale risulta l'esclusione del ricorrente dal concorso, per esami, a 400 posti di notaio indetto con decreto del Direttore Generale per gli Affari Interni del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 13 dicembre 2022 pubblicato nella G.U. n. 99 del 16 dicembre 2022 - 4a serie speciale - concorsi ed esami;
- del verbale n. 441 del 27 marzo 2024 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui (numero busta 1126), ha dichiarato il ricorrente non idoneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, D.lgs. 166/2006;
- della scheda di valutazione relativa alla busta n. 1126, contenuta nell'Allegato A al suddetto verbale n. 441 del 27 marzo 2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Preso atto che alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 è stata differita alla data del 19 dicembre 2025 l'ulteriore trattazione della controversia, a fronte dell'esigenza, manifestata dal procuratore di parte ricorrente, di proporre motivi aggiunti avverso la conclusiva graduatoria della selezione concorsuale *de qua*, pubblicata il 15 maggio 2025;

Ulteriormente preso atto che il ricorrente, "*dato l'alto numero di potenziali controinteressati (avuto riguardo ai posti indetti a concorso), nonché la mancata indicazione negli atti di concorso dei riferimenti anagrafici ed in particolare della residenza, con conseguente oggettiva difficoltà di reperire il domicilio di ciascuno dei controinteressati nel breve termine di scadenza per la presentazione del disponendo ricorso per motivi aggiunti*" ha rappresentato che "*si rende necessaria la notifica per pubblici proclami (mediante l'utilizzo del sito web dell'intimato Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari interni)*";

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, "*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle*

persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene da ultimo confermato – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – il differimento della trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 luglio 2025.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO